

A tutti i Clienti
Loro sedi

Bologna, 15 gennaio 2018

CIRCOLARE N. 01/2018

OGGETTO: 1. DICHIARAZIONE IVA ANNO 2017

- * **Invio telematico Dichiarazione Iva entro il 30.04.2018**
 - * **Nuove disposizioni detrazione Iva sugli acquisti 2017 da esercitarsi entro l'anno – Conseguenze in Dichiarazione Iva annuale e in contabilità**
 - * **Richiesta documenti Dichiarazione Iva e Comunicazioni periodiche 4 trimestre 2017**
-

1. DICHIARAZIONE IVA ANNO 2017 ENTRO IL 30.4.2018

A partire dal 2017 sono entrate in vigore le modifiche e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, che in realtà dovevano essere applicate sin dal 2016 ma poi di fatto slittate al 2017 per effetto del decreto Milleproroghe, e le nuove regole del decreto 193/2016 che ha introdotto la nuova comunicazione IVA trimestrale 2017.

In base ai nuovi obblighi, non essendo più consentito già dallo scorso anno l'invio in Unico entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, la **dichiarazione annuale IVA deve essere presentata telematicamente e in forma autonoma entro il 30.04.2018 (fra l'1.2.2018 e il 30.4.2018)**.

2. DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI 2017 CONSEGUENZE IN DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Con l'approvazione definitiva della Legge di bilancio per il 2018 è sfumata la possibilità di correggere le regole della detrazione dell'Iva assolta sulle fatture di acquisto dal 2017, introdotte dall'art. 2 D.L. n. 50/2017.

Con decorrenza **dal 2017** la norma prevede che **la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi debba essere esercitata, al più tardi, nella dichiarazione Iva dell'anno in cui la stessa imposta si è resa esigibile**. Ciò significa, dunque, che una fattura di acquisto datata 2017 impone l'esercizio della detrazione entro e non oltre il 30 aprile 2018, data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2017, **con detrazione dell'Iva nell'anno di effettuazione dell'operazione ossia nel 2017**.

Inoltre, i soggetti che decidessero di anticipare la presentazione del modello a partire dal mese di febbraio 2018 (ad esempio, in quanto intendono richiedere il rimborso), dovranno inserire l'Iva degli acquisti nel quadro VF della dichiarazione entro quella stessa data.

Ciò determina evidenti **complicazioni di ordine pratico per la gestione delle fatture datate 2017 giunte nel 2018 dopo la chiusura delle liquidazioni**, che vanno superate decidendo quali regole di comportamento assumere.

UNA PRIMA SOLUZIONE "RIGIDA"

Per chi volesse osservare in modo scrupoloso il dettato dell'articolo 19, D.P.R. 633/72, in **caso di ricevimento nel 2018 di fatture datate 2017** si renderà necessario:

- 1) annotare le fatture datate 2017 sul libro Iva acquisti del 2018;
- 2) **non far concorrere l'Iva** in detrazione nella liquidazione del 2018, probabilmente grazie a degli automatismi che dovranno essere approntati dalle case di *software*;
- 3) ricomprendere la suddetta Iva nel **quadro VF della dichiarazione annuale del 2017**, in modo

che sia rispettato l'onere della detrazione nell'anno in cui si è verificata l'esigibilità.

Si noti che in questo modo:

- la dichiarazione Iva chiuderà sovente con una posizione a credito, per effetto dell'aggiunta dell'Iva in detrazione relativa alle fatture pervenute e registrate nel 2018;
- le fatture 2017 giunte dopo la presentazione della dichiarazione al 30 aprile **2018 non consentiranno di operare la detrazione** (in linea di principio, va anche rammentato che, ove non si sia ricevuta una fattura relativa al 2017 entro il termine di 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, va attivata la procedura della c.d. autofattura denuncia, con segnalazione all'Agenzia delle entrate);
- la comunicazione dei dati delle fatture 2017 (c.d. spesometro) non comprenderà le fatture emesse dai fornitori nel 2017, ma annotate dal destinatario nel 2018;
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2017, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2018, non comprenderà tale imposta a credito, in quanto la medesima emerge solo dalla liquidazione annuale.

UNA SOLUZIONE PIÙ "ELASTICA"

È stato ipotizzato, in dottrina, che la soluzione "rigida" sopra descritta possa essere ritenuta eccessivamente onerosa, in termini di adempimenti, per il contribuente e, come tale, sia da ritenersi in contrasto con le regole generali che governano l'Iva negli Stati Membri della UE (non sarebbe, cioè, ammesso, che diritto alla detrazione sia solo figurativo e non effettivo, e ciò accadrebbe anche nel caso in cui l'esercizio dello stesso comporti eccessive limitazioni, anche di natura temporale).

Ipotizzando di condividere tale assunto, in merito al quale è ancora pendente una denuncia agli organi comunitari, si potrebbe aggirare l'ostacolo ritenendo che il diritto alla detrazione possa considerarsi effettivo solo nel momento in cui il destinatario della fattura riceva materialmente il documento, così da poterlo annotare sui propri registri.

Così, la regola generale dell'articolo 19 (si ripete, superando la letteralità), andrebbe interpretata nel senso che il termine ultimo per l'esercizio del diritto coinciderebbe con quello di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno in cui si è ricevuta la fattura (che, in sintesi, coinciderebbe sempre con il 2018 per le operazioni da certificarsi nel 2017).

Così, dunque, il comportamento da seguire sarebbe il seguente:

- 1) si riceve nel 2018 una fattura datata 2017;
- 2) si annota sul libro acquisti del 2018, esercitando la detrazione nel mese o nel trimestre di riferimento;
- 3) si riepilogherà la detrazione nella dichiarazione annuale Iva dell'anno 2018;
- 4) le operazioni suddette confluiranno nello spesometro del 2018, anno di annotazione a libro Iva;
- 5) l'Iva verrà riepilogata nelle liquidazioni periodiche del 2018.

UNA SOLUZIONE "SEMPLIFICATA"

Al fine di potere fare correttamente confluire la **detrazione dell'Iva nell'anno di effettuazione delle operazioni** ossia nel 2017, evitando il rischio di contestazioni conseguenti all'adozione della soluzione "più elastica" ed evitando gli eccessivi oneri in termini di adempimenti conseguenti alla adozione della soluzione "rigida", si potrebbe adottare la soluzione di **"forzare" la contabilità Iva in quanto in coda all'ultima operazione del 31.12.2017 si dovranno registrare le fatture di acquisto ricevute dopo tale data ma datate 2017:**

- 1) annotare le fatture datate 2017 sul libro Iva acquisti del 2017 ;
- 2) essendo la liquidazione Iva del mese di dicembre 2017 o del 4° trimestre 2017 già eseguite rispettivamente in gennaio e in marzo, si rileverà un credito Iva da riportare a nuovo;
- 3) occorrerà presentare una comunicazione liquidazione Iva 4° trimestre 2017 Integrativa e una integrazione dei dati fatture ricevute al fine di ricomprendere le fatture registrate in data 31.12.2017

successivamente alla data di presentazione di tali comunicazioni (28.02.2018).

CONCLUSIONI

Mancando, a oggi, una pronuncia ufficiale di prassi, abbiamo ritenuto opportuno esporre ed illustrare le differenti modalità operative con le quali risulta possibile affrontare tale questione al fine di risolvere il problema rappresentato dalle fatture datate 2017 ma ricevute successivamente alla data di chiusura delle liquidazioni Iva di dicembre e del quarto trimestre 2017.

Per il momento, dunque, non possiamo che rinnovare **la necessità di verificare con attenzione la mancata ricezione dei documenti Iva relativi alle operazioni di fine anno, sollecitando i fornitori affinché ottemperino tempestivamente all'invio delle fatture datate 2017.**

Su tale argomento è stata informalmente annunciata una circolare di prossima emanazione; quindi, lo Studio vi terrà tempestivamente aggiornati sulle evoluzioni in merito alla specifica questione.

3. RICHIESTA DOCUMENTI PER DICHIARAZIONE IVA E COMUNICAZIONI PERIODICHE 4 TRIMESTRE 2017

Affinché lo Studio possa provvedere alla redazione ed invio telematico di:

- Comunicazione Liquidazione periodica Iva 4° trimestre 2017 entro il 28.02.2018
- Comunicazione dati Fatture 2° semestre 2017 entro il 28.02.2018
- Dichiarazione annuale Iva 2017 entro il 30.04.2018

I clienti per i quali lo Studio tiene la contabilità sono pregati di **consegnare allo Studio** (qualora non avessero già provveduto) la documentazione IVA ed i documenti contabili relativi a tutto il 2017 **entro e non oltre il giorno 22.01.2018**. Per fatture di acquisto datate 2017 e consegnate successivamente a tale data lo Studio, per quanto possibile, adotterà la soluzione "semplificata" sopra descritta per le fatture che verranno consegnate entro il 28.02.2018; per le fatture datate 2017 consegnate successivamente al 28.02 siete pregati di prendere contatto con il Vostro referente di Studio al fine di definire come procedere.

I clienti per quali lo Studio non tiene la contabilità sono pregati di **consegnare i documenti sotto indicati relativi al 2017 entro e non oltre il 29.01.2017** o di **contattare lo Studio** al fine di fissare il consueto **appuntamento** per l'elaborazione della dichiarazione annuale Iva.

Documenti da consegnare per **Comunicazione liquidazione Iva 4° trimestre 2017**:

- file Comunicazione liquidazione Iva 4° trimestre 2017 o stampa liquidazioni Iva mesi di ottobre novembre e dicembre 2017 (mensili) o stampa Liquidazione Iva 4° trimestre 2017 (trimestrali).

Documenti da consegnare per **Dati fatture emesse e ricevute 2° semestre 2017**:

- file Dati fatture emesse e ricevute 2° semestre 2017.

Documenti da consegnare o predisporre per **Dichiarazione Iva anno 2017**:

- Copia delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) riportate nei registri IVA del 2017;
- Copia riepilogo/liquidazione annuale Iva 2017;
- Stampa partitario 2017 Erario c/Iva;

- Copia dei Modelli F24 - anche se a zero (compensati) - relativi ai versamenti periodici IVA 2017 effettuati;
- Copia dei Modelli F24 relativi a utilizzi in compensazione di Crediti Iva Trimestrali infrannuali;
- Copia F24 Acconto Iva versato con indicazione delle modalità di calcolo adottate;
- Copia delle fatture relative agli acquisti/vendite di cespiti comprese immobilizzazioni immateriali;
- Copia dei modelli Intra Acquisti e Vendite – merci/servizi – trasmessi nel 2017 e a gennaio 2018;
- Copia delle dichiarazioni di intento ricevute da Esportatori abituali per il 2017;
- Stampa bilancio di verifica al 31/12/2017;
- Stampa partitari periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 dei conti: immobilizzazioni materiali e immateriali, risconti attivi, acquisti merci e beni (conti B6), canoni leasing, affitti, noleggi, (conti B7);
- Stampa partitari fatture da ricevere anno 2016 e 2017;
- Copia della liquidazione IVA al 20/12/2017 in caso di calcolo dell'acconto IVA con tale metodo;
- Copia registri IVA vendite e/o acquisti in sospensione IVA (IVA ad esigibilità differita).
- Copia Comunicazione Liquidazione periodica Iva 1° 2° 3° Trimestre 2017.
- Evidenza di eventuali fatture datate 2017 registrate successivamente alla chiusura della liquidazione Iva mensile di dicembre 2017 o trimestrale del 4° trimestre 2017.

Certi della Vostra collaborazione, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

Studio Associato Mancaruso